

UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI ROMA
LA SAPIENZA

Prof. Alfredo Gaito
Procedura Penale
a.a. 2011/12

Processo penale nei confronti di Amanda Knox e Raffaele Sollecito

***INDAGINI SULLA SCENA DEL CRIMINE ED ACQUISIZIONE
DEI DATI PROBATORI
PROTOCOLLI OPERATIVI ED UTILIZZABILITA' DELLA PROVA***

Barbara Lovito
Chiara Formiconi
Federica Fanfarillo
Ilaria Evangelista

“ Un fatto avvenuto, nel passato, va ricostruito nel presente. E, poiché quando le cause non sono riproducibili, non rimane che inferirle dagli effetti, l’itinerario del Giudice è caratterizzato dalla ‘retrospezione’, procede cioè ‘a ritroso’ nel ricostruire e nell’asserire l’esistenza di un fatto storico appartenente al passato, di cui segue le tracce mediante la verifica delle prove secondo procedure cognitive di tipo probabilistico”
Canzio, *“La valutazione della prova scientifica fra verità processuale e ragionevole dubbio”*

1. CENNI INTRODUTTIVI: LA RILEVANZA DELLA PROVA SCIENTIFICA

La presente trattazione ha lo scopo di ripercorrere i punti salienti della vicenda nota come “delitto di Perugia” al fine di evidenziare come una diversa valutazione della prova scientifica possa portare a conclusioni opposte.

Sono diventati numerosi i casi in cui nel giudizio di Appello, e sulla base di nuove perizie, i colpevoli in primo grado vengono dichiarati innocenti, casi in cui la magistratura smentisce se stessa.

Le reazioni dell’opinione pubblica di fronte a questi casi sono di sconcerto e di incredulità. Tutti ricorderanno cosa accadde dopo la lettura del dispositivo che ha assolto Amanda Knox e Raffaele Sollecito.

Cerchiamo allora di comprendere come possa una nuova perizia scardinare l'intero impianto accusatorio che in primo grado ha portato alla condanna.

Lungi dall'attribuire una qualche colpa ai vari periti, consulenti o addirittura all'Organo giudicante, l'obiettivo del lavoro è quello di verificare se, quando e come la prova scientifica possa avere quel ruolo di centralità e importanza nel processo penale che in molti le attribuiscono.

Infatti anche il caso Meredith, relativo all'omicidio della studentessa inglese avvenuto nella notte tra il primo ed il due novembre 2007, mostra quanto, ormai, sia intenso il legame tra scienza e diritto.

Il Giudice sempre più spesso si avvale della scienza e della tecnica per ricostruire i fatti rilevanti nel processo ed emettere la decisione.

Uno dei concetti generali legati al sopralluogo è quello espresso dal Prof. P. Margot, rettore dell'Università di Losanna, secondo il quale: *“il luogo del reato contiene delle informazioni che occorre ricercare in modo sistematico, legale e scientifico: si tratta di un compito arduo, che richiede pazienza, attenzione e precisione; un elemento che a prima vista non sembra importante, può improvvisamente assumere grande valore nel corso dell'inchiesta: nulla deve essere lasciato al caso”*.

Attraverso le attività tecniche del sopralluogo si ricercano elementi materiali, che, sottoposti a successivi accertamenti di laboratorio, contribuiscono a ricostruire l'evento e a definire la verità storica del fatto.

In quest'ottica le indagini sulla scena del crimine e la conseguente acquisizione dei dati probatori sono il punto di partenza di ogni attività investigativa.

E' per queste ragioni che la prova scientifica è sempre più frequentemente utilizzata nella prassi processuale.

La scienza è diventata, nella cultura contemporanea, il paradigma del sapere e anche il percorso per l'accertamento della responsabilità penale¹.

Come autorevolmente sostenuto la prova scientifica è destinata a svolgere un ruolo di straordinario rilievo e, in taluni casi, addirittura decisivo nel ragionamento e nella decisione del Giudice, perché essa si rivela potenzialmente idonea ad “accorciare” i tempi e gli spazi dei “percorsi di verità” e a ridurre l'area del ragionevole dubbio.

Tuttavia neppure la prova scientifica può condurre a risultati assolutamente certi. Questi rimangono in ogni caso fallibili.

Con il paradosso della fallibilità della prova scientifica vanno fatti costantemente i conti, nella consapevolezza che qualsiasi inferenza riveste un carat-

¹ Dominioni *“Il corpo del diritto delle prove. Disposizioni generali”*, Giappichelli 2010

tere probabilistico e che anche il processo tecnologico e il metodo scientifico più avanzato è in grado di offrire risposte nel processo solo in termini di probabilità².

Per quanto riguarda la prova del DNA non si pongono problemi di ammissibilità in quanto è certa la validità della teoria scientifica posta alla base della prova.

Possono solamente emergere, come è accaduto nella vicenda in esame, questioni attinenti al rispetto dei protocolli operativi.

2. ACQUISIZIONE E REPERTAZIONE DEL MATERIALE BIOLOGICO: I PROTOCOLLI OPERATIVI

Il procedimento di acquisizione e repertazione del materiale biologico si compone di distinte fasi, correlate tra loro in modo sequenziale, che devono essere seguite secondo specifiche linee operative, dettate da rigidi protocolli, che ne garantiscono omogeneità e completezza.

Le indagini tecniche prevedono, in particolare, due fasi distinte: la fase del rilevamento e quella dell'accertamento.

Nell'ambito della prima si effettua la "ricerca degli indizi". Gli operatori di polizia scientifica si "limitano" all'acquisizione dei dati e degli elementi materiali, senza alcuna elaborazione o valutazione critica degli stessi.

Al contrario, attraverso la fase dell'accertamento, successiva ed eventuale, gli indizi si trasformano in prove mediante procedimenti analitici e metodiche da laboratorio.

La sequela tecnica e procedimentale dovrebbe così estrinsecarsi: raccolta del materiale organico, estrazione del DNA per mezzo di un processo chimico reattivo, prelievo di materiale organico del soggetto da identificare, estrazione del campione di DNA da porre a confronto con un profilo genetico di riferimento.

Il passo successivo consiste nel rendere libero il DNA dalla "corteccia protettiva", depurandolo dalle sostanze di vario genere delle quali se ne trova traccia in ogni substrato che lo caratterizza, per poterlo analizzare con le opportune metodiche predisposte per lo studio integrale su di esso. Il percorso di analisi si suddivide in tre specifici momenti: applicazione di protocolli di estrazione del materiale biologico ben determinati che variano

² In tal senso Canzio, *"La valutazione della prova scientifica fra verità processuale e ragionevole dubbio"*, in Archivio penale 2011,n.3

solo con il variare del tipo di fonte biologica di provenienza; l'estratto, considerato "grezzo", viene depurato applicando a quanto ottenuto il protocollo di amplificazione di specifiche regioni del DNA; il momento terminale coincide con l'identificazione dei dati prodotti dall'analisi con i dati già posseduti.

Come accennato pocanzi, il processo di amplificazione del DNA consiste nella realizzazione di copie di questo; la traccia può essere anche piccolissima quantitativamente, per cui, attraverso questa metodica (PCR), che consente una vera e propria "fotocopiatura" del DNA, è possibile aumentare il numero di copie.

La traccia biologica oggetto di analisi viene posta in una provetta secondo le procedure standard applicate in ogni laboratorio di genetica forense.

I kit utilizzati sono dei kit convalidati a livello internazionale.

L'intervento della polizia scientifica sulla scena del crimine rappresenta il momento più delicato delle indagini, il cui buon esito dipende sempre più spesso dall'accuratezza con cui le tracce reperite sul luogo del reato sono state rilevate, conservate e trasmesse.

Una scena del delitto "integra" è in grado di riflettere, talvolta con fedeltà, come in uno specchio, le caratteristiche principali del colpevole, la sua firma.

Ogni errore, in questa fase, anche il più piccolo, potrebbe compromettere il successo finale dell'indagine, così nel caso di inosservanza di poche semplici applicazioni operative o l'intempestività nell'adottare alcuni accorgimenti tecnici.

Anche se, secondo costante giurisprudenza, la violazione del protocollo non rende la prova inutilizzabile (ex art 191c.p.p.), il rispetto delle procedure standardizzate è un importante parametro di giudizio tenuto in considerazione dai giudici di merito.

Sarà, quindi, il Giudice a valutare i risultati delle perizie dei tecnici e, in questa operazione, sarà tenuto a rispettare i precetti, costituzionali e non, volti a tutelare l'imputato: presunzione di innocenza, principio del contraddittorio, diritto alla prova contraria. Nel caso Meredith, il confronto tra la sentenza di primo grado e quella d'Appello consente di evidenziare le diverse valutazioni fatte dai Giudici sul medesimo materiale probatorio.

Valutazioni così diverse che hanno portato in un caso alla condanna, nell'altro all'assoluzione degli imputati.

3. L'ATTIVITA' DELLA POLIZIA SCIENTIFICA E LA CONDANNA IN PRIMO GRADO

Si è detto dell'importanza del rispetto dei protocolli operativi e del ruolo centrale del Giudice nel valutare i risultati delle perizie. Vediamo come, nel caso in esame, si è proceduto alla repertazione di materiale biologico e quali sono stati i risultati di tale repertazione.

L'attività della scientifica è sembrata alquanto approssimativa, lontana da quelle che sono le buone pratiche di laboratorio.

L'operatore, infatti, deve fare attenzione a non contaminare lui stesso con il suo DNA possibili reperti e tracce.

A questo scopo utilizza delle protezioni personali quali guanti, tute, calzari, mascherine, per evitare qualunque scambio tra lui e l'ambiente; è necessario evitare che i reperti si contaminino tra loro e per questo motivo ogni traccia è preservata in una busta di sicurezza e per la campionatura devono essere utilizzati dispositivi monouso sterili come provette, pinzette e bisturi.

I reperti sui quali si è focalizzata maggiormente l'attenzione sono stati il pezzetto di stoffa con gancetti del reggiseno della vittima e il coltello rinvenuto nell'abitazione di Sollecito e ritenuto possibile arma del delitto nella sentenza di primo grado.

Il pezzetto di stoffa con gancetti è stato rinvenuto verso le 02.00 di notte del 3.11.2007, a seguito dello spostamento del cadavere e del cuscino su cui il corpo era poggiato.

I principali nodi problematici relativi a tale reperto sono stati: il ritardo di 47 giorni tra il rinvenimento e la repertazione stessa; il fatto che durante tale periodo si era verificato uno spostamento del gancetto di un metro e mezzo rispetto alla posizione del primo sopralluogo; l'averlo repertato con lo stesso numero già attribuito al reggiseno, poiché considerato dagli operatori della scientifica come facente parte dello stesso reperto.

Le incertezze sorte poi sul reperto 36, ovvero il coltello, riguardano le modalità di repertazione (è stato conservato in una scatola non sterile, contenente in precedenza un'agenda) e l'analisi delle tracce biologiche rinvenute sul reperto stesso.

L'esito della prima analisi dei gancetti del reggiseno (reperto 165B) ha evidenziato un profilo genetico misto, vittima più Sollecito, e tale risultato era stato ulteriormente confermato dal profilo Y di Sollecito Raffaele pure rinvenuto sui gancetti; sul reperto 36 era presente il profilo genetico di Amanda Knox sul manico (traccia A) e quello di Meredith Kercher sulla lama (traccia B), in corrispondenza di alcune graffiature latenti.

Dalle dichiarazioni della Polizia Scientifica di Roma si evince che i sopralluoghi sono stati effettuati secondo le seguenti modalità: tutti avevano guanti, copri scarpe, tute, scafandri, tranne il personale del 118 che constatò il decesso, nonché mascherine che venivano tolte con l'accortezza di non parlare o di parlare in maniera cauta; chi effettuava la perquisizione in una stanza non entrava nelle altre; gli oggetti erano spostati solo all'interno della stanza in cui i vari operanti si trovavano senza spostarli da una stanza all'altra; la repertazione avveniva dall'interno verso l'esterno; non venivano cambiati i guanti per ogni oggetto toccato, ma solo se macchiati.

C'era chi passava le buste, chi passava le provette, chi passava la carta per repertare, pertanto c'erano persone che attraversavano il corridoio per uscire; i calzari venivano cambiati solo se si usciva dalla casa e non anche se un soggetto camminava nel corridoio, entrava e usciva dalla stanza di Meredith; i guanti erano di tipo monouso e avevano due finalità: preservare l'incolumità degli operatori e impedire che, toccando cose diverse, si potesse mescolare una traccia biologica di un reperto con un'altra, quindi garantire la genuinità del reperto.

Tuttavia i periti non si sono soffermati soltanto ad analizzare le tracce presenti nella stanza di Meredith, ma anche quelle degli altri ambienti, come le tracce ematiche rinvenute nel bagno piccolo condiviso da Meredith e Amanda.

La repertazione delle macchie di sangue presenti sul lavandino e sul bidet è avvenuta attraverso un'unica carta bibula perché si riteneva che la goccia a monte e la goccia a valle avessero una stessa continuità, cioè erano piccole gocciolature nella stessa linea e quindi, per colore e continuità di sgocciolamento, è stato ritenuto opportuno prelevarle con un unico dischetto.

La presa visione da parte dei periti della difesa delle attività di analisi della Polizia Scientifica di Roma ha prodotto pareri contrastanti.

Infatti già in primo grado i difensori degli imputati, avvalendosi di consulenti di parte, avevano censurato sotto molteplici profili la correttezza del procedimento seguito dalla Polizia Scientifica per le modalità di repertazione e per le analisi genetiche e l'attendibilità delle conclusioni formulate.

Riguardo al reperto 165 B (il gancetto del reggiseno), il consulente della difesa Sollecito sosteneva, a seguito delle conclusioni del servizio di Polizia Scientifica che avevano fornito un risultato di compatibilità tra la traccia rinvenuta sul gancetto e il profilo genetico di Sollecito, che fosse stato seguito un percorso non corretto.

In particolare, oltre a evidenziare il notevole ritardo nella repertazione del gancetto e l'inspiegabile spostamento di quest'ultimo dalla sede iniziale con conseguente deformazione, specificava come il frammento di reggiseno fosse passato dalle mani di un operatore a quelle di un altro, per poi essere rimesso sul pavimento, fotografato e solo in fine repertato.

Tale modalità di repertazione era stata ritenuta quindi inappropriata poiché, secondo le dichiarazioni rese in precedenza, i guanti venivano cambiati a discrezione dell'operatore e non vi era pertanto la certezza che nelle varie fasi di repertazione il personale avesse cambiato i guanti.

Il consulente della difesa sottolineava, quindi, la possibilità di contaminazione del reperto e la sua conseguente inaffidabilità.

Si occupava, poi, della deformazione del gancetto, sostenendo che il reggiseno fosse stato strappato imprimendo una forza non sul gancetto stesso ma sulla stoffa, dove invece era presente solo il profilo genetico della vittima.

Secondo questa ricostruzione, il consulente non si spiegava come fosse possibile non rinvenire tracce sulle parti laterali del reggiseno, che l'azione dinamica avrebbe spiegato.

Tutto ciò lo portava a ritenere che il DNA di Sollecito fosse finito sul gancetto per effetto di contaminazione e che quindi nella relazione e nell'esposizione del consulente della Polizia Scientifica fosse rinvenibile un metodo sospetto centrico, in cui il genetista, conoscendo il profilo biologico del sospettato ed avendo la disponibilità di tale profilo, può forzare la lettura fornita dalla macchina così da poter individuare il profilo biologico del sospettato.

Con riferimento alle critiche mosse dal consulente di parte riguardo la circostanza per cui il gancetto ad un certo punto era stato poggiato a terra per essere fotografato, senza una preventiva verifica della pulizia del pavimento, l'operatore della Polizia Scientifica di Roma dichiarava l'irrelevanza di tale circostanza, in quanto il pezzettino era stato solo appoggiato e non sarebbe stato possibile che da tale operazione di appoggio si potesse trasferire qualcosa, a meno che sul pavimento non si trovasse del liquido, ma non era quello il caso.

Inoltre lo stesso consulente della difesa si soffermava a trattare l'aspetto del c.d. "low copy number", ossia DNA in bassa quantità.

A tal proposito faceva presente che se la quantità di DNA è bassa la successiva amplificazione può presentare problemi, poiché si potrebbe avere uno sbilanciamento o una perdita di alleli.

A fronte di tali inconvenienti è quindi necessario procedere ad una successiva amplificazione per cercare di confermare il dato ottenuto.

Riteneva, poi, assolutamente anomala la modalità di repertazione relativa alle tracce di sangue rinvenute sul bidet del bagno dell'abitazione, poiché avvenuta mediante un'unica carta bibula, impugnata direttamente e non tramite pinzette.

Effettuando il prelievo con la stessa carta bibula, osservava criticamente il consulente di difesa, era avvenuta una commistione tra il materiale biologico intorno al bidet e quello presente intorno allo scarico.

Il risultato era stato un profilo misto appartenente alla vittima e ad Amanda Knox, ma tale risultato risentiva della modalità operativa attuata, in quanto le tracce attribuite ad Amanda potevano risalire ad ore o giorni prima.

Tuttavia le suddette critiche non sono state considerate degne di merito in primo grado, escludendo l'ipotesi della contaminazione.

Le modalità di repertazione incontrano critiche anche in relazione al reperto 36 (il coltello, presunta arma del delitto).

Il consulente di parte rilevava l'incertezza riguardo la reale presenza di materiale biologico in corrispondenza delle graffiature rimarcando che, anche in relazione alla quantità minima di DNA prelevata su tali graffiature, si poneva il problema del "low copy number".

Aggiungeva che la quantità di materiale prelevato era notevolmente inferiore alle condizioni standard in cui normalmente si opera in un laboratorio di genetica forense e solo il rispetto di quelle condizioni consentiva di far ritenere il profilo genetico ottenuto come un buon profilo, utilizzabile per la comparazione.

La stessa conservazione del reperto nella scatola non sterile non sembrava assolutamente corretta; si precisava infatti che, così come la scatola non era sterile, al pari non lo erano neanche i reperti campionati dal pavimento o da altri oggetti circostanti contenenti microorganismi.

La consulente di parte esponeva che la contaminazione è sempre possibile in ogni momento delle indagini e anche adottando tutte le misure precauzionali.

Esistono infatti contaminazioni che non derivano dalla mancanza di attenzione dell'operatore e quindi da una sua negligenza, ma che dipendono dalla stessa attività di amplificazione, la quale può determinare un'eventuale contaminazione in campioni successivi.

L'utilizzabilità della prova, risultava, quindi, in parte limitata dalla non corretta modalità di repertazione.

4. DALLA CONDANNA ALL'ASSOLUZIONE. L'IMPORTANZA DELLA NUOVA PERIZIA TECNICA

L'attenzione rivolta alle metodologie applicate dai Giudici penali per la valutazione delle prove induce a riflettere sul ruolo imparziale del giudice stesso.

L'imparzialità del giudice si misura nel distacco dall'oggetto del singolo giudizio, disinteresse che si specifica nell'indifferenza rispetto al risultato dell'attività decisoria, nella mancanza di pregiudizi, nell'assenza di legami con le parti.

Tale imparzialità implica la necessità di ricorrere, nell'ambito del processo penale, alla consulenza di esperti nell'attività scientifica, stante il carattere extragiuridico della stessa.

Nel caso concreto, infatti, il giudice in Appello concede alle parti una perizia tecnica non concessa, invece, in primo grado.

In particolare la Corte di Assise di primo grado ha respinto la richiesta di una perizia tecnica in quanto ci si sarebbe trovati dinanzi ad un'ulteriore interpretazione, che sarebbe stata, pienamente o parzialmente, confermativa di questa o di quella interpretazione già offerta, ed il problema dell'interpretazione più adatta sarebbe comunque rimasto.

In sostanza, la questione, già complessa sulla base delle avverse valutazioni (Polizia Scientifica da un lato e Consulenti della difesa dall'altro), avrebbe finito con il divenire ancora più complicata per la possibile formulazione di una terza valutazione, quella del perito eventualmente nominato dalla Corte.

La Corte d'Assise d'Appello, invece, ha ritenuto indispensabile ai fini del giudizio l'intervento di periti *super partes*.

La perizia tecnica eseguita durante il processo di Appello giunge alle seguenti conclusioni:

1) per quanto riguarda il reperto 36 (il coltello), in relazione alla traccia A, si concorda con l'attribuzione del profilo genetico ottenuto ad Amanda Knox;

2) in relazione invece alla traccia B, non sono stati individuati elementi probanti la natura ematica della traccia stessa, poiché era un campione “low copy number” e poiché non erano state seguite le procedure internazionali di sopralluogo e i protocolli internazionali di raccolta e campionamento del reperto; non si potevano neppure escludere fenomeni di contaminazione verificatisi in una qualunque fase della repertazione e/o manipolazione dei processi analitici eseguiti;

3) a proposito del reperto 165B (il gancetto del reggiseno), poi, non sussistevano elementi probanti la presenza di presunte cellule di sfaldamento sul reperto; vi era stata un’erronea interpretazione del cromosoma Y ivi presente; si ribadiva che anche per questo reperto non erano state seguite procedure e protocolli internazionali; infine, non si escludevano fenomeni di contaminazione.

Le conclusioni a cui è giunta la Corte d’Appello, attraverso la perizia tecnica, non sono di natura scientifica poiché, nominando un collegio peritale per risolvere le lacune di conoscenza in un campo complesso, non ha preteso di individuare essa stessa un criterio di valutazione tecnico scientifico per riconoscere la prevalenza di una tesi rispetto all’altra; pertanto le ragioni delle conclusioni formulate dal collegio peritale sono di natura logico-giuridica.

Infatti per quanto riguarda il coltello il collegio stesso ha ritenuto che il DNA estratto non fosse comunque utile per la sua scarsissima entità e si è soffermato sulla valutazione del grado di attendibilità degli accertamenti genetici eseguiti dalla Polizia Scientifica sul reperto, con riferimento anche ad eventuali contaminazioni.

Mentre è stato condiviso il riconoscimento del profilo genetico di Amanda Knox sul manico del coltello, poiché la quantità dell’estratto consentiva di pervenire ad un profilo affidabile, si è invece negata attendibilità al risultato della asserita presenza di DNA di Meredith Kercher sulla lama del coltello poiché risultava scarsa la fase di quantificazione dell’estratto, fase indispensabile per l’attendibilità del risultato.

A tal fine risultava rilevante l’analisi dei replicati; la maggior parte degli scienziati sottolinea la necessità di effettuare due o tre replicati.

Si deve, però, considerare che nella pratica ciò non è spesso possibile .

Infatti, in primo grado, si riteneva che, in virtù della esiguità della traccia, fosse necessario non disperderla per effettuare ulteriori analisi e si è preferito concentrare tutto su un campione per cercare di ottenere un risultato certo.

Pertanto, in Appello, la Corte non si è concentrata su una critica all'operato della polizia scientifica, ma ha posto l'attenzione sulla valutazione dell'attendibilità del risultato e sulla sua utilizzabilità ai fini probatori.

Tale questione interessa in modo diverso due filosofie di pensiero: l'una trova fondamento in un risultato sicuro e affidabile; l'altra, invece, si preoccupa di trovare, comunque, un risultato.

Questo problema non riguarda soltanto l'Italia, ma vi è un dibattito internazionale che verte proprio su tali aspetti; infatti a New York, a seguito di un processo in cui per la prima volta vennero utilizzate delle bassissime quantità di DNA, nacque una disputa, proseguita per diversi numeri della rivista internazionale di Genetica Forense, relativa ai limiti e alla affidabilità di un esame effettuato in condizioni critiche per quanto attiene la quantità di DNA e anche la derivata qualità di un DNA così alterato.

La Società Internazionale di Genetica Forense ha affermato che potrebbe essere considerata anche una traccia al di sotto di tali livelli di DNA purché venga ripetuta per più volte in modo da ottenere un risultato certo, conseguenza di ripetuta amplificazione.

Nell'ambito del processo incombe sul PM l'onere di provare che il risultato ottenuto garantisca la genuinità del reperto dal momento della repertazione a quello dell'analisi.

Infatti è importante che tutto il procedimento si svolga nell'osservanza delle regole dettate dalla Comunità Scientifica, che, anche se non sono regole giuridiche, rappresentano comunque una garanzia di affidabilità del risultato. Da ciò deriva che l'esito ottenuto dalla Polizia Scientifica non può ritenersi attendibile poiché non si sono seguiti gli accorgimenti indicati dalla Comunità Scientifica Internazionale.

La ritenuta attendibilità degli accertamenti della Polizia Scientifica che ha indotto la Corte di primo grado a individuare nel coltello l'arma del delitto e pertanto a giungere all'emissione di una sentenza di condanna, è stata confutata in Appello all'esito del quale, in virtù dell'incertezza di tali elementi probatori, si è pronunciata sentenza di assoluzione degli imputati.

Attraverso accurate analisi, si è rilevata l'assenza di sostanze ematiche sulla lama del coltello e la presenza di granuli di amido di natura vegetale tale da rivelare che il coltello stesso non era stato lavato.

La presenza di tali granuli poteva derivare o dal tipo di guanti utilizzati dalla Polizia, talcati con amido vegetale, come ipotizzato dal PM, oppure dal fatto che, dopo il delitto, il coltello, una volta lavato, è stato utilizzato a scopo culinario. Ipotesi che, tuttavia, non hanno trovato alcun riscontro. Da ciò la

conclusione della Corte che l'indizio rappresentato dal DNA di Meredith Kercher sulla lama del coltello non poteva essere ritenuto sussistente.

Per quanto concerne il profilo genetico di Raffaele Sollecito presente sul gancetto del reggiseno, il collegio peritale non ha potuto estrarre quantità di DNA utile per essere analizzato, data la non corretta conservazione del reperto; infatti i gancetti erano coperti di materiale crostoso, derivante dalla ossidazione dei sali della soluzione di estrazione e da elementi rugginosi del metallo stesso. Pertanto sono stati riscontrati dal Collegio Peritale errori di interpretazione e mancanza di cautele necessarie ad evitare possibili contaminazioni, laddove la presenza di una traccia mista avrebbe dovuto rafforzare l'esigenza di rispettare i protocolli.

A minare ulteriormente l'attendibilità del reperto sono state le modalità di repertazione che non ne hanno garantito l'autenticità e che erano tali da non consentire di escludere che il DNA appartenente a Sollecito non fosse finito sul gancetto per contatto diretto ma perché trasferito da altri soggetti sulla scena del crimine.

In relazione ai suddetti errori di repertazione, il dato oggettivo della fugace individuazione del gancetto la notte tra il 2 e il 3 novembre, se posto a confronto con la successiva misteriosa scomparsa per 47 giorni e il successivo ritrovamento in una zona diversa della stanza, rendeva scientificamente inutilizzabile quel reperto; un'ulteriore conferma di ciò è stata data dalla circostanza per cui il gancetto risultava essere prelevato con guanti imbrattati in corrispondenza dei polpastrelli.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, dunque, veniva meno la possibilità di utilizzare, come elemento indiziario certo, la presenza del profilo genetico di Sollecito sul gancetto del reggiseno.

In sostanza la Corte ha ritenuto che il rischio di conseguire un risultato non affidabile per l'assenza di una metodica corretta poteva essere accettato per fini orientativi, ma non poteva essere accettato se si decide di basare la prova di colpevolezza sul risultato della perizia genetica al di là di ogni ragionevole dubbio.

5.

L RUOLO DELL'ART. 533 C.P.P.

I

Il principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" è enunciato nell'art. 533 c.p.p., dove il primo comma recita : " *il Giudice pronuncia sentenza di con-*

danna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio" .

Tale principio rappresenta il limite alla libertà di convincimento del Giudice, apprestato dall'ordinamento per evitare che l'esito del processo sia rimesso ad apprezzamenti discrezionali, soggettivi e confinanti con l'arbitrio: si tratta di un principio che permea l'intero ordinamento processuale e che trova espressione nelle garanzie fondamentali inerenti al processo penale quali la presunzione di innocenza dell'imputato, l'onere della prova a carico dell'accusa, l'enunciazione del principio in dubbio pro reo e l'obbligo di motivazione e giustificazione razionale della decisione. Come è ricordato anche da Canzio, tale principio smantella ogni dubbio e neutralizza qualsiasi ipotesi prospettata dall'accusa, al fine di pervenire ad un giudizio di credibilità³.

Circa l'espressione "ragionevole dubbio" , non è stata fornita una precisa definizione; è per questo che ci si affida alle rielaborazioni dottrinali dei Paesi del common law, dove per "ragionevole dubbio" si intende non il dubbio possibile, ma quel dubbio che non lascia nella mente dei giurati una convinzione incrollabile sulla verità dell'accusa.

Nel caso in esame, il venir meno degli elementi materiali del progetto accusatorio non permette, quindi, di giungere ad una pronuncia di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.

In verità, dalla lettura della sentenza di primo grado, non risulta che la Corte di Assise abbia valutato le risultanze probatorie in base al principio stabilito dall'art. 533 c.p.p. poiché la ricostruzione dei fatti pare avvenire sulla base di una convinzione soggettiva e probabilistica, attribuendo valore probatorio ad elementi di per sé non attendibili.

La Corte, basandosi su valutazioni di mera probabilità, ha colto un movente che di per sé non risulta affatto probabile ovvero la scelta improvvisa da parte di Amanda e Raffaele, ragazzi seri e responsabili, di commettere un tale crimine senza alcuna utilità, sostenendo incomprensibilmente l'azione delittuosa di Rudy Guede, con il quale non avevano alcun rapporto.

Il PM argomenta che l'espressione "al di là di ogni ragionevole dubbio" sia in realtà soltanto un'affermazione di principio pleonastica; ma tale argomentazione del PM è condivisibile solo in parte. Infatti, anche prima dell'introduzione del principio suddetto, la condanna poteva essere pronunciata solo quando le prove a carico dell'imputato erano tali da consentire di

³ Canzio "La valutazione della prova scientifica fra verità processuale e ragionevole dubbio", in Archivio penale 2011, n.3

superare la presunzione di innocenza, cosicché la presenza di prove a carico non del tutto sufficienti e contraddittorie, conduceva tuttavia ad una pronuncia di assoluzione.

In sostanza, per emettere una pronuncia di condanna, non è sufficiente che le ipotesi accusatorie siano maggiori di quelle difensive, ma è necessario che ogni spiegazione diversa dalla ipotesi accusatoria sia accettabile e convincente.

A tal proposito si è pronunciata la Corte di Cassazione secondo la quale⁴: *“la regola di giudizio compendiata nella formula ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’, impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili ‘in rerum natura’ ma la cui effettiva realizzazione, nella specie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana”*.

È sulla base di questo principio che la Corte d’Assise d’Appello è pervenuta alla sentenza di assoluzione nei confronti di Raffaele Sollecito e Amanda Knox in quanto è venuta meno la certezza di colpevolezza degli imputati al di là di ogni ragionevole dubbio. Gli unici elementi indiziari che rimanevano fermi non hanno consentito di ritenere provata la loro colpevolezza per il delitto di omicidio e per gli altri delitti ad esso strumentali.

Si è ritenuto, inoltre, che, esclusa la prova di colpevolezza a carico degli imputati, non spettava alla Corte d’Appello fare luce sul reale svolgimento della vicenda.

La regola dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio” impone di giudicare sulla base di certezze e non di probabilità. E’ nel processo civile che la probabilità assume un ruolo centrale, vigendo la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”.

In conclusione, dunque, attraverso il caso Meredith è possibile evidenziare le difficoltà e complessità che spesso si intrecciano nel processo penale, conducendo a soluzioni completamente discordanti in fasi totalmente differenti come, appunto, in primo grado e in Appello.

Il “ragionevole dubbio”, principio grazie al quale si è pervenuti alla sentenza di assoluzione in Appello, si è posto, certamente, come criterio essenziale per sciogliere i risultati indeterminati e sopprimere ogni perplessità, in modo

⁴ Cass. Pen., Sez. I, 17921/2010

da non lasciare spazio a dubbi che potessero inficiare l'utilizzabilità della prova.

La Corte d'Assise d'Appello, a seguito del parere di esperti da essa nominati, ha ritenuto inutilizzabili quegli elementi probatori che in primo grado avevano decretato la condanna degli imputati.

Ciò porta a riflettere sulla necessità di alcuni strumenti, come la perizia tecnica che, dapprima negata, è stata successivamente la chiave di risoluzione della vicenda che ha condotto alla libertà di Raffaele Sollecito e Amanda Knox.

È anche sulla base dell'importanza che ha, nel nostro ordinamento, il rispetto di uno dei diritti fondamentali dell'uomo, quale la libertà personale (art. 13 Cost.), che si è tenuti alla massima accortezza e non superficialità nello svolgimento delle indagini.

La perizia tecnica ha consentito di sopperire alle lacune, rilevate in primo grado, riconducibili ad un fare sbadato degli operatori della polizia scientifica che, sebbene abbiano osservato gli standard operativi richiesti, non hanno impiegato sufficiente accuratezza nel caso specifico.

Da tale atteggiamento sono derivate incertezze che, inevitabilmente, hanno pesato in modo negativo nel corso di tutto il processo, influenzando la decisione di primo grado condizionata anche da preconcetti e pregiudizi derivanti tanto dall'attenzione mediatica posta sul caso quanto da pressioni esterne di vario tipo.

Si spiega, così, la decisione del giudice della Corte d'Appello di riconsiderare gli elementi probatori alla luce di quanto specificato nella perizia tecnica, supporto indispensabile per un giudizio certo.

In conclusione si può constatare che la verità, pur essendo il fine ultimo perseguito nel processo penale, non costituisce una verità assoluta, ma rispecchia quella che è stata l'attività di tutti i soggetti che fin dall'inizio, direttamente o indirettamente, entrano a far parte della vicenda.

Per questo la verità processuale può essere diversa dalla verità oggettivamente intesa e la decisione del Giudice non può che dover essere basata su quanto emerso nel corso del processo, valutando tutte le circostanze messe in evidenza dalle parti per escludere ogni ragionevole dubbio.

ARCHIVIO PENALE 2012, n. 2